



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 2/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Avv. Cedrik Pasetti

Avv. Stefano Schiavone

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **30/09/2025** alle ore 17.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario, ha emesso la seguente:

DECISIONE

Il procedimento a carico di Blas Robledo Dei si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

“il tesserato Blas Robledo Dei al termine della gara Lecco-Rugby Parma del 23 marzo 2025, ha posto in essere una condotta violenta ai danni del tesserato Francesco Di Fraia colpendolo con un pugno al volto e procurandogli lesioni personali in violazione dell'art. 28, co. 1, lett. 1) e con l'aggravante di cui all'art. 10 co. 1 lett. c) del Regolamento di Giustizia FIR.”

Tale responsabilità si evince dalle dichiarazioni di Francesco Di Fraia (“l'aggressore si chiama Blas Robledo Dei”; ho il referto del Pronto Soccorso, trauma contusivo allo zigomo destro”), di Gonzalo Martin Gutierrez (“vedo 4/5 persone che coprivano il Di Fraia e una sesta persona che tira un pugno... so che gli ha dato il pugno è un giocatore... Blas Robledo Dei”), di Lorenzo Fusco (che conferma il parapiglia e la ricezione di un colpo da parte di Di Fraia senza vederne l'autore, ma la presenza di Blas Robledo Dei al momento dei fatti),



TRIBUNALE FEDERALE

nonché dalle informazioni riferite da Lorenzo Negri (che riferisce quanto appreso dai gruppi whatsapp, circa la responsabilità di Robledo Dei).

L'incolpato Blas Robledo Dei presente personalmente e privo dell'assistenza di un legale ammetteva la propria responsabilità, si scusava per il comportamento tenuto ed a giustificazione dello stesso riferiva di una grave provocazione subita e di essere intervenuto a difesa di suoi compagni di gioco e del presidente del club per cui all'epoca militava.

Il processo veniva istruito attraverso l'acquisizione di documentazione prodotta dalla Procura Federale che all'udienza del 30 settembre 2025 la chiedeva per il Blas Robledo Dei la pena di 45 giorni di interdizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il Tribunale Federale, richiamandosi ai recenti precedenti in materia viene a confermare che la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento non decorre dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva (come previsto Art. 76 RG della FIR) ma dal formale deferimento dell'interessato.

Ciò in forza di una interpretazione sistematica delle norme che *de iure condendo* andrebbero riformulate in maniera più chiara in quanto le norme poste a governo dell'azione disciplinare non dovrebbero essere soggette ad interpretazione sistematica bensì rigorosa, metodo che trova particolare applicazione in ambiti dove la certezza del diritto assume rilevanza preminente. E' anche vero che la distinzione tra interpretazione sistematica e rigorosa non deve essere intesa in termini di contrapposizione assoluta, ma piuttosto come diversi gradi di intensità nell'applicazione dei canoni ermeneutici.



TRIBUNALE FEDERALE

La giurisprudenza ha precisato che l'interpretazione sistematica non può mai prescindere completamente dal dato letterale. Come osservato dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29250 del 20 ottobre 2021, "nell'interpretazione, che è attività riservata al giudice di merito occorre pur sempre prestare ossequio al carattere prioritario dell'elemento letterale".

L'interpretazione sistematica e quella rigorosa rappresentano pertanto due modalità complementari di approccio al testo normativo, la cui applicazione deve essere calibrata in relazione alla natura della norma, al contesto ordinamentale e alle esigenze di certezza del diritto che caratterizzano il settore giuridico di riferimento.

La tendenza giurisprudenziale più recente è orientata verso un approccio integrato che, pur mantenendo il primato del dato letterale, valorizza la dimensione sistematica dell'interpretazione come strumento indispensabile per cogliere il significato autentico delle norme nel contesto dell'ordinamento complessivo.

Ma tutto ciò non sarebbe necessario a fronte di una norma più chiara.

Nel Merito i fatti sono stati accertati oltre che dalla copiosa e probante documentazione fornita dalla Procura Federale anche dalle dichiarazioni dell'incolpato Blas Robledo Dei che all'udienza ha ammesso di avere colpito con un pugno il tesserato Di Fraia.

Ritenuto però che l'incolpato ha subito ammesso i fatti, ha riconosciuto la propria responsabilità, ha chiesto scusa ed ha riferito di avere agito impulsivamente per difendere i suoi compagni di squadra ed il presidente del club per cui militava a suo dire minacciato dal tesserato Di Fraia, ritenute prevalenti le attenuanti rispetto alla contestata aggravante si ritiene congrua l'applicazione la pena di 20 (venti) giorni di interdizione.



TRIBUNALE FEDERALE

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo

PQM

ritenuta la responsabilità del BLAS ROBLEDO DEI in ordina al capo di incolpazione lo condanna alla sanzione di 20 (venti) giorni di interdizione per la violazione di cui agli artt. 28, co. 1, lett. i) ritenuti prevalenti le attenuanti sulla contestata aggravante.

Roma, 30 settembre 2025

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 08/10/2025

PUBBLICATA

IL 09/10/2025

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchiari

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it